

N. 01051/2015 REG.PROV.PRES.

N. 06758/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6758 del 2014, proposto da:
Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e di Monopoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri;

contro

Daikin Applied Europe S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Grandinetti, con domicilio eletto presso Ottavio Grandinetti in Roma, Via Alberto Caroncini N.2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 06332/2014, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 6332/2014, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Letti gli atti del procedimento n. 6758/2014 proposto dal Ministero dello sviluppo economico ed altri contro Daikin Applied Europe s.p.a.;

Vista l'istanza in data 30 settembre 2015 con cui la Società appellata ha chiesto determinarsi il modo, non specificato dall'ordinanza istruttoria 5 marzo 2015, n. 1111, con cui va esercitato il diritto di visione del documento classificato esibito dall'Amministrazione;

Considerato che tale istanza ha sollevato un incidente relativo alla prova, che va risolto ai sensi degli artt. 68, comma 1, cod.proc.amm. e 205 c.p.c.;

Letta la memoria in data 1° ottobre 2015 presentata dall'Avvocatura Generale dello Stato per le Amministrazioni appellanti;

Uditi in data odierna i difensori delle parti;

Ritenuto che la parte appellata ha chiesto di poter procedere all'esame del documento esibito in adempimento dell'ordinanza istruttoria n. 1111 del 2015 prendendo appunti e trascrivendo, anche integralmente, i documenti da visionare, eventualmente facendo uso anche di un dittafono;

Considerato:

che l'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007 dispone che "Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.",

che la disaggregazione, nella norma citata, tra esame (o presa visione) del documento ed estrazione di copia rinvia alla normativa sul diritto di accesso, e in particolare all'art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, il cui comma 5, relativo alla sola presa visione, specifica le facoltà che ne costituiscono il contenuto disponendo che "L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione";

che non giova alle Amministrazioni appellanti obiettare l'inapplicabilità delle norme sull'accesso a un provvedimento istruttorio del giudice: infatti, la distinzione tra diritto all'accesso e diritto alla prova documentale, cui allude anche l'ordinanza n. 1111/2015 della cui esecuzione si tratta, sta in ciò, che il diritto all'accesso si esercita anzitutto in via stragiudiziale e sul presupposto della titolarità di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, mentre il diritto alla prova documentale si esplica nel processo, sul presupposto dell'ammissibilità e della pertinenza del mezzo di prova, in funzione strumentale rispetto ai fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi della domanda (artt. 2697 c.c. e 64, comma 1, cod. proc. amm.), ma non nel senso che il diritto alla prova documentale possa avere limitazioni non tipizzate di contenuto ulteriori rispetto al diritto all'accesso, il che sarebbe fonte di distorsioni e sperequazioni;

che anche la registrazione fonografica del contenuto del documento, concettualmente distinta dalla copia (cfr. artt. 2712 e 2714 c.c.), è ammissibile;

che, attesa la natura processuale dell'incombente da svolgere, ad esso potranno presenziare i difensori delle parti e non le parti personalmente;

P.Q.M.

determina nei sensi di cui in motivazione le modalità di svolgimento della presa visione del documento di cui trattasi.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 5 ottobre 2015.

Il Presidente
Stefano Baccarini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)